

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 3 luglio 2019

Modifica dell'allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni. (19A04653)

(GU n.167 del 18-7-2019)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017;

Considerato che in fase di attuazione del citato decreto, con riferimento all'allegato 1 al suindicato decreto, sono emersi alcuni problemi applicativi inerenti il paragrafo 3.2.1 «Sostanze pericolose», punto numero 6, riferito all'uso del nickel e del cromo esavalente nelle operazioni di placcatura, anche alla luce dei cambiamenti, intervenuti nel tempo, della documentazione comunitaria di riferimento;

Rilevata inoltre la necessita' di correggere, nell'allegato 1 al suindicato decreto, alcuni errori materiali nel paragrafo 3.2.3 «Contaminanti nei pannelli di legno riciclato», ove mancano i simboli degli elementi chimici riportati in tabella e una specifica inerente il creosoto, nel paragrafo 3.2.5 «Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle», ove e' riportato un errato valore del limite di cromo relativo ai residui di sostanze chimiche per la pelle e nel paragrafo 3.4.1 «Emissione di composti organici volatili» ove e' stato specificato un tempo di durata della prova richiesta in verifica superiore al necessario;

Ritenuto quindi necessario procedere alle necessarie correzioni all'allegato 1 al suindicato decreto;

Decreta:

Art. 1

Modifiche allegato 1  
del decreto ministro 11 gennaio 2017

1. All'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare datato 11 gennaio 2017, recante: «Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al paragrafo 3.2.1 il testo del punto numero 6 e' sostituito dal seguente: «non devono essere placcate con cadmio.»;
- b) al paragrafo 3.2.3 la tabella e' sostituita dalla seguente:

=====	
	Mg/kg di legno

Elemento/composto	riciclato
Arsenico (As)	25
Cadmio (Cd)	50
Cromo (Cr)	25
Rame (Cu)	40
Piombo (Pb)	90
Mercurio (Hg)	25
Cloro (Cl)	1000
Fluoro (F)	100
Pentaclorofenolo (PCP)	5
Creosoto Benzo(a)pyrene	0,5

c) al paragrafo 3.2.5, relativamente ai residui di sostanze chimiche per la pelle, al quinto punto relativo alla quantità di metalli pesanti estraibile, il valore del cromo  $\leq 2$  e' sostituito dal valore  $\leq 200$ ;

d) al paragrafo 3.4.1, dopo le parole «deve superare i 500  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ » sono eliminate le parole «dopo 28 giorni».

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2019

Il Ministro: Costa